

Legge Regionale 23/04/2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 45 del 27/04/2004]

... *omissis* ...

Art. 41

(Zone di tutela e fasce di rispetto)

1. Le zone di tutela che il piano di assetto del territorio (PAT) individua e disciplina sono:
 - a) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e geomorfologiche tali da non essere idonee a nuovi insediamenti;
 - b) le golene, i corsi d'acqua, gli invasi dei bacini naturali e artificiali, nonché le aree a essi adiacenti per una profondità adeguata;
 - c) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;
 - d) le aree umide, le lagune e relative valli;
 - e) le aree di rispetto cimiteriale;
 - f) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e nelle isole fluviali;
 - g) una fascia di profondità di almeno:
 - 1) m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali, compresi nei territori classificati montani;
 - 2) m. 100 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi, torrenti e canali arginati e canali navigabili;
 - 3) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;
 - 4) m. 300 dal piede esterno degli argini maestri, e m. 100 dal limite esterno della zona golenale del fiume Po;
 - 5) m. 200 dal limite demaniale della spiaggia per le coste marine;
 - h) le aree boschive o destinate a rimboschimento nonché le aree già destinate a bosco interessate da incendi;
 - i) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;
 - j) le aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna;
 - k) le aree rappresentative dei paesaggi storici del Veneto.
 - l) le aree relative ai contesti figurativi delle ville venete.
2. Il piano degli interventi (PI) può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma 1, lettera g).
3. Le fasce di rispetto sono finalizzate alla tutela dei beni, infrastrutture e servizi e sono definite e regolate dalle specifiche disposizioni vigenti in materia.
4. In particolare nelle aree relative ai contesti figurativi delle ville venete, fermo restando quanto disposto dall'articolo 40, non è consentito collocare cartelli pubblicitari o altri mezzi di pubblicità.
- 4 bis. Nelle aree di cui al comma 1, lettera e), oggetto di riduzione della zona di rispetto ai sensi dell'articolo 338, comma 5, del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie” e successive modificazioni, l'attuazione degli interventi urbanistici, pubblici o privati, compatibili con le esigenze di pubblico interesse attinenti il profilo sanitario, urbanistico e di tranquillità dei luoghi, di cui al medesimo comma 5, è consentita previa approvazione da parte del consiglio comunale di un piano urbanistico attuativo con le procedure di cui all'articolo 20. Tale disposizione si applica anche ai comuni non dotati di PAT. ^[1]

... *omissis* ...

[¹] Comma aggiunto dall'art. 4, comma 1 L.R. 16/03/2015, n. 4.